

## **REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LAVERTEZZO<sup>1</sup>**

**Art. 1** In mancanza di uno specifico ordinamento cantonale disciplinante l'apertura e la gestione di sale da gioco sul territorio giurisdizionale comunale, il presente Regolamento è retto dall'articolo 107 della Legge organica comunale e dagli articoli 23 e 24 del relativo Regolamento di applicazione.

**Art. 2** L'apertura e la gestione di una sala giochi (in seguito sala) è subordinata al permesso municipale e ad una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico rilasciata dalla sezione sanitaria del Dipartimento delle Opere Sociali, riservate le norme edilizie.

**Art. 3** Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile, le cui generalità sono da comunicare per iscritto al Municipio.

Il gerente deve presenziare e vigilare costantemente sul locale e sull'esercizio degli apparecchi. Il gerente responsabile non può avere altre funzioni in un altro esercizio pubblico ai sensi della Legge cantonale in materia (Les pubb). Il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza.

**Art. 4** L'accesso alla sala è vietato ai minorenni di età inferiore ai 14 anni. L'età minima è fissata a 18 anni per l'accesso a sale giochi munite di slot machines (Golden Game) a gettoni con vincite di premi in natura o buoni. Un apposito cartello contemplante questo divieto è da esporre all'entrata della sala.

**Art. 5** Nel locale o nei locali destinati a sala da gioco non potranno essere venduti, serviti e consumati cibi e bevande. Non sono inoltre concesse autorizzazioni per la gestione di sale da gioco che sono direttamente collegate a locali di un esercizio pubblico.

**Art. 6** L'apertura e la chiusura della sala da gioco deve ossequiare i seguenti limiti di orario:

- a) L'apertura della sala giochi non può avvenire prima delle ore 10.00 e la chiusura deve avvenire entro le ore 01.00.
- b) I minorenni di età inferiore ai 16 anni non possono essere presenti in sala trascorse le ore 21.00.
- c) I minorenni di età superiore ai 16 anni non possono essere presenti in sala trascorse le ore 23.00.
- d) Il Municipio può concedere deroghe all'orario di chiusura.

Il Municipio può fissare delle restrizioni agli orari sopra indicati, a dipendenza dell'ubicazione della sala, delle proprie caratteristiche e dell'eventuale necessità di tutelare la quiete e la salute pubblica.

---

<sup>1</sup> Approvato dal CC durante la seduta del 25.04.2002 – approvazione dalla SEL del 12.09.2002 (Inc. no. 124-RE-7542)

**Art. 6a** Le sale giochi hanno l'obbligo di esporre all'esterno gli orari di apertura e chiusura, dettagliati per classi d'età.

**Art. 7** Il gerente deve notificare al Municipio entro il 31 dicembre di ogni anno gli orari di apertura e di chiusura della sala, così come il genere e il numero degli apparecchi in esercizio nella propria sala. Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire il numero degli apparecchi o vietare giochi che possono offendere la morale pubblica.

**Art. 8** Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte. L'uso di detti strumenti è pure vietato quando ciò possa turbare la pubblica quiete.

**Art. 9** Il Municipio incaricherà la polizia comunale, o una società di vigilanza avente le deleghe cantonali necessarie, di operare il dovuto controllo sul rispetto delle presenti disposizioni.

Per il tramite dei loro agenti queste possono in ogni momento:

- a) Ispezionare la sala;
- b) Verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;
- c) Far sgomberare la sala se si verificano dei disordini importanti;

Il gerente deve prestare, ove richiesto, la sua collaborazione agli agenti.

**Art. 10** Il presente regolamento non si applica alle sale da giochi che sottostanno alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) del 18 dicembre 1998.

**Art. 11** L'inosservanza del presente regolamento è passibile di contravvenzione e multa sino ad un importo di fr. 5'000.—, riservata ogni altra azione di competenza delle istanze superiori.

Nei casi gravi o recidivi, il Municipio si riserva pure la revoca del permesso d'apertura e di gestione della sala.

**Art. 12** Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Le decisioni del Municipio sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è quella definita dalla legge.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le leggi cantonali e federali vigenti in materia.

**Art. 13** Il presente regolamento entra in vigore, trascorsi i termini di ricorso e di referendum, con l'approvazione del Consiglio di Stato.